SCUOLA STATALE PRIMARIA E DELL'INFANZIA *"S.G.BOSCO"*
Via Ordona Lavello **71121 FOGGIA**
Tel. 0881/631586 e-mail: FGEE005009@istruzione.it
e-mail certificata: FGEE005009@PEC.ISTRUZIONE.IT
C.F. 80030960712 – C.M. FGEE005009
Sito web: www.sangiovanniboscofoggia.edu.it

Foggia, 22 ottobre 2024
- Al Personale docente
- Al Personale ATA
-Ai genitori/tutori/affidatari
-Agli alunni
-Al D.S.G.A
-Agli Atti

Oggetto: Disposizioni di servizio in merito alla vigilanza alunni dell'Istituto – a.s. 2024/2025

(Pianificazione generale dell'organizzazione della vigilanza)

Premessa

Le presenti disposizioni di servizio scaturiscono dalla normativa vigente in materia, nonché dai documenti di istituto, Regolamento di istituto e Carta dei servizi.

Esse mirano, da una lato, a disciplinare gli aspetti organizzativi dell'istituzione scolastica al fine di renderla sempre più funzionale, dall'altro tendono alla creazione di un clima proficuo di lavoro dove ognuno possa svolgere il proprio ruolo fattivamente e serenamente.

Si tratta in realtà, al di là degli aspetti strettamente giuridici e della responsabilità della vigilanza sui minori che ci sono affidati, di uno stimolo per una riflessione più vasta sul ruolo che ciascun componente dell'organizzazione può e deve avere al fine di creare le condizioni per sviluppare sinergie e di non lasciare nulla al caso, con l'obiettivo prioritario di dare un contributo al miglioramento del clima relazionale, nonché allo spirito di collaborazione che sempre ci caratterizza in quanto educatori.

Al fine di favorire il sicuro, corretto e positivo svolgimento delle attività scolastiche, dei progetti e delle attività previsti dal Piano Triennale dell'offerta formativa, nel rispetto di quanto previsto dalle norme contrattuali e tenuto conto dell'obbligo - da parte del personale docente e ATA - della sorveglianza negli ambienti della scuola, si portano alla cortese attenzione di tutto il personale le norme di vigilanza nella scuola.

VIGILANZA ALUNNI - Si ravvisa l'opportunità di rammentare la responsabilità che grava sugli operatori scolastici ai quali sono stati affidati gli alunni, responsabilità sancita dagli artt. 2047 e 2048 del codice civile e dalla legge 312/80, art. 61.

La scuola ha l'obbligo e la responsabilità di sorvegliare e di custodire gli alunni dal momento in cui accedono negli spazi di pertinenza dell'Istituto e, se minori, di consegnarli, al termine delle attività scolastiche, ad un familiare o a un loro delegato.

La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il personale della scuola.

L'obbligo di vigilanza sugli allievi, per tutto il tempo in cui essi sono affidati alla scuola, spetta al personale docente. Anche il personale ATA è obbligato alla vigilanza con compiti di accoglienza, di sorveglianza e di custodia nei riguardi degli alunni.

Elemento fondamentale da tenere sempre presente è "**la priorità della vigilanza su ogni altro obbligo".**

L'obbligo di vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza o di incompatibilità di più obblighi che non possono essere rispettati contemporaneamente, il personale deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza (Corte Conti, sez. 1, 24.9.1984, n. 172). Analogo comportamento dovrebbe tenersi nel caso ad esempio in cui il docente abbia cessato il suo orario di servizio e non ci sia chi gli subentra: la vigilanza sull'incolumità del minore dovrebbe prolungarsi per il tempo necessario a rendere nota la situazione all'amministrazione scolastica e permettere ad essa di provvedere ad organizzare l'affidamento ad altri.

L'obbligo di vigilanza parte dal momento iniziale dell'affidamento del minore fino a quando ad esso non si sostituisca quello effettivo o potenziale dei genitori. L'arco temporale di estensione del dovere di vigilare perdura, senza soluzione di continuità, dal momento in cui ha avuto inizio l'affidamento dello studente alla scuola fino a quando il minore, riconsegnato ai genitori o lasciato in un luogo dove, secondo la normalità, non sussistono situazioni di pericolo, rientra ad ogni effetto giuridico nell'alveo della sorveglianza parentale o di soggetti maggiorenni cui sia stata delegata l'attività di accompagnamento al termine delle attività scolastiche. Quindi ogni volta che l'amministrazione tollera che il minore entri anche solo di fatto nella sua area, quando sia stato consentito l'ingresso anticipato o la successiva sosta nell'edificio scolastico (ad es. il cortile della scuola lasciato aperto in momenti non occupati da attività scolastica) e quindi anche per fatti avvenuti al di fuori dell'orario di lezione, se ne assume la responsabilità (Cass. 19.02.94 n. 1623). Il periodo di vigilanza non si esaurisce nella durata delle lezioni, ma si estende all'attività scolastica in genere (ivi compresa ricreazione, spostamenti da un locale all'altro della scuola, uscite didattiche o attività di svago che si svolgono nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo. In particolare per la vigilanza durante la pausa di ricreazione, la giurisprudenza ha ritenuto che la mancata sorveglianza costituisce un'ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi. Non si dimentichi infine che la giurisprudenza stabilisce che il servizio che non può essere interrotto per l'assenza di un insegnante, non costituendo tale assenza fatto eccezionale, bensì "normale e prevedibile" e quindi si verrebbe a creare un venir meno non giustificato agli obblighi di vigilanza. L'esercizio della vigilanza va inteso culturalmente ed operativamente non come esclusivo esercizio della custodia, ma piuttosto come predisposizione di un contesto educativo capace di consentire l'esercizio delle progressive abilità in condizioni di sicurezza.

VIGILANZA INGRESSO – I docenti della scuola dell'infanzia in servizio dalle 08.15 alle ore 09.30 coadiuvano i collaboratori scolastici nell'accoglienza dei bambini e delle bambine.

I docenti della prima ora della scuola primaria, secondo l'orario di funzionamento, sono presenti all'interno dell'edificio scolastico, nelle rispettive aule, in modo da attendere l'afflusso degli scolari, **5 minuti prima dell'avvio delle lezioni.** I docenti delle classi prime attenderanno i propri alunni nell'atrio per poi accompagnarli in aula in fila, coadiuvati dai collaboratori scolastici.
Sono soggetti all'obbligo di collaborare nella vigilanza sugli alunni in entrata anche i docenti di sostegno (che attenderanno i propri alunni all'ingresso) e di religione, presenti in sede cinque minuti prima dell'inizio della lezione.
I Collaboratori Scolastici assegnati all'ingresso hanno il compito di aprire il cancello e la porta dell'edificio scolastico all'orario stabilito, sorvegliare il regolare ed ordinato afflusso degli alunni nei corridoi e in prossimità dell'ingresso; i collaboratori, terminato l'ingresso degli alunni secondo gli orari definiti, provvederanno a richiudere le porte di accesso.
La porta d'ingresso della scuola e tutte le vie (porte, cancelli) devono restare chiusi per tutta la durata delle lezioni onde evitare l'ingresso di estranei non autorizzati.
Nessuna via d'ingresso deve risultare incustodita se aperta.
In caso di assenza di un docente nel proprio piano di servizio il collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza del relativo gruppo classe, dandone comunicazione ai collaboratori del Dirigente e/o che provvederanno alla sostituzione del docente assente o allo spostamento degli alunni in altre classi frazionando il gruppo classe secondo gli elenchi già predisposti e presenti in ciascuna aula nel rispetto della capienza massima delle stesse.
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai fini di cui trattasi disporrà la presenza di collaboratori scolastici nei diversi punti di erogazione del servizio avendo cura di assicurare che la postazione di lavoro possa garantire il massimo della sorveglianza nell'area di pertinenza, tenuto conto della dotazione organica assegnata e nel rispetto delle disposizioni impartite in ordine all'assegnazione del personale ai plessi.
A questo proposito si fa appello al senso di responsabilità da parte di tutti al fine di porre particolare attenzione alla vigilanza, anche in considerazione del numero di collaboratori scolastici, che dovranno essere utilizzati al meglio, tenuto conto degli orari dei vari plessi dell'istituto caratterizzati anche da rientri pomeridiani.
L'ingresso e l'uscita degli alunni devono essere ben sorvegliati sia dai docenti che dai collaboratori scolastici e vengono fissati in relazione alla tipologia di funzionamento delle sezioni/classi nei vari reparti scolastici e alle indicazioni necessarie al fine di evitare assembramenti negli atrii e soprattutto per le scale.
Tali orari vengono portati a conoscenza dei genitori e sono affissi agli ingressi principali.
E' garantita la presenza a scuola di un collaboratore scolastico, con l'obbligo di vigilanza sugli alunni, secondo i diversi orari di ingresso stabiliti per i vari plessi.
E' fatto obbligo agli alunni di rispettare gli orari di ingresso ed è vietato sostare negli spazi antistanti ai vari plessi, oltre gli orari di ingresso e di uscita.
VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE- La vigilanza degli alunni durante le attività didattiche e l'intervallo spetta rigorosamente ai Docenti in servizio, in collaborazione con il collaboratore scolastico preposto al plesso.
Per nessuna ragione il docente può lasciare la classe senza aver preventivamente affidato gli alunni al collaboratore scolastico o ad altro docente.

Compiti dei docenti
L'insegnante ha l'obbligo di vigilare e di tutelare gli alunni che gli sono affidati (gruppo classe, piccolo gruppo, classe allargata con studenti di altre classi ecc.), per tutta la durata del servizio. Può consentire agli allievi di uscire durante le ore di lezione per recarsi ai servizi igienici, al di fuori

del tempo della ricreazione, informando il collaboratore scolastico: è opportuno consentire l'uscita a non più di uno alunno alla volta. E' bene evitare che gli alunni si allontanino dall'aula durante la lezione, e in particolare nei momenti di cambio dei docenti nelle classi, nello specifico è fatto divieto di procedere all'allontanamento di allievi dall'aula per motivi disciplinari. In linea di massima, il docente è responsabile dell'alunno quando lo lascia uscire dall'aula, quindi deve accertarsi del motivo e controllare il rientro dello stesso in classe. Nel caso in cui per la vigilanza dell'allievo si ritenga di dover ricorrere all'ausilio del collaboratore scolastico, il docente dovrà assicurarsi della sua presenza nell'area/piano di competenza, richiamarne l'attenzione e riceverne la disponibilità. E' fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico o altro docente in servizio nell'area/piano dell'edificio in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli allievi. Il docente assicura la vigilanza del proprio gruppo classe in occasione di eventuali spostamenti per raggiungere altri locali come: palestra, laboratori.

Compiti dei collaboratori scolastici. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare sorveglianza per tutta la durata del loro servizio presidiando costantemente la propria area/piano di servizio, per favorire nelle classi l'alternanza dei docenti, per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e per intervenire tempestivamente in caso di eventuali necessità (esigenze urgenti di docenti e alunni). A tal fine i collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi del piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata improcrastinabile degli Uffici della scuola o per esigenze impellenti, avendo comunque cura di avvisare i docenti del proprio settore ed il DSGA.

I collaboratori scolastici possono riprendere comportamenti scorretti o rischiosi degli studenti, richiamandoli continuamente a porre attenzione alla particolarità della situazione segnalata.

VIGILANZA DURANTE I MOMENTI DI ASSENZA MOMENTANEA DEL DOCENTE - Il docente, in caso di assenza momentanea, provvede a rivolgersi ad altro docente disponibile o ad un Collaboratore Scolastico. Per gravi impedimenti che non consentano all'insegnante di presentarsi puntualmente, o che lo costringano all'uscita prima dell'orario previsto, vanno informati il Dirigente scolastico, il personale di segreteria, i collaboratori del Dirigente.

VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI NELLE CLASSI - Atteso che la vigilanza sugli alunni è continua per tutto il tempo in cui sono affidati all'istituzione scolastica, dall'ingresso all'uscita, occorre assicurarla mediante l'adozione di alcune cautele per prevenire l'insorgere di responsabilità disciplinare o di altri tipi di responsabilità a seconda delle circostanze.

Tali cautele si sintetizzano come segue:

a) osservanza puntuale dell'orario di servizio;

b) il docente uscente deve verificare che gli alunni vengano affidati al docente subentrante, garantendo appunto la continuità nella vigilanza su ogni minore;

c) qualora all'orario prefissato dovesse mancare l'insegnante subentrante, il docente uscente lascia il gruppo di alunni ad altro insegnante o in mancanza ad un collaboratore scolastico, il quale deve sospendere ogni altra attività per coadiuvare il docente nella vigilanza degli alunni, avvisando tempestivamente il collaboratore del Dirigente che la classe è senza copertura.

E' necessario che venga prestata particolare attenzione nei momenti del cambio di docente a fine lezione: **gli insegnanti, al cambio, si recheranno il più celermente possibile nell'aula in cui è programmata la lezione successiva.**

Qualora il docente abbia terminato il proprio servizio, attenderà l'arrivo del collega che lo deve sostituire, salvo avvisare i collaboratori del D.S. in caso di mancata presentazione del docente titolare dell'ora.
Per favorire il cambio di turno e garantire continuità nella vigilanza sugli studenti, i docenti che entrano in servizio in ore intermedie o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare già davanti all'aula interessata per consentire un cambio rapido del docente sul gruppo classe.
Per velocizzare il cambio d'ora, nelle classi con docenti di sostegno contitolari, il docente curriculare lascia gli alunni alla sorveglianza del docente di sostegno e raggiunge l'altra classe.
Nel caso una classe fosse sprovvista di docenti, mentre il personale ausiliario e i collaboratori del D.S. dispongono per le sostituzioni, il personale docente delle classi viciniori, ove avvisato in tal senso, coadiuva nella sorveglianza, anche richiamando gli studenti ad osservare comportamenti adeguati.
Compito dei collaboratori scolastici. Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva il cambio degli insegnanti nelle classi e, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, a vigilare sulla scolaresca fino all'arrivo dell'insegnante in servizio nell'ora successiva. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dando, nel contempo, avviso all'ufficio di segreteria del disguido affinché vengano assunti i necessari provvedimenti. **Il ricorso alla collaborazione con il personale ATA non prevede l'affidamento didattico a personale non abilitato.**
Nello specifico i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno. Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza. In tal modo si attiverà un movimento a catena, che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni. A questo proposito si ricorda ai docenti, interessati al cambio di turno, di recarsi il più celermente possibile nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo in tal modo al docente che è in attesa del cambio, di recarsi nella classe di competenza.
In proposito si precisa che eventuali variazioni e più precisamente anticipi o posticipi dei turni di lavoro del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria devono essere segnalati con istanza scritta, ad uno dei collaboratori del Dirigente, indi comunicati al Dirigente Scolastico, che provvederà ad autorizzare o meno le richieste di variazioni, compatibilmente con le esigenze di servizio. Conseguentemente il personale interessato non potrà procedere autonomamente a dette variazioni.
Tutti i docenti dovranno fare attenzione alla puntualità, evitando ritardi che possano in qualche modo intralciare l'avvicendamento dei docenti nelle varie classi.
Si ricorda che durante il cambio dell'ora non deve essere consentito agli alunni di abbandonare la classe, senza il permesso del docente.
VIGILANZA USCITA - L'uscita degli alunni deve essere regolata in modo da risultare ordinata e funzionale, evitando assembramenti.
Scuola dell'infanzia: seguendo gli orari prestabiliti, i minori saranno consegnati ai genitori/tutori/affidatari agli ingressi degli edifici; i genitori eviteranno di sostare e di creare assembramenti.
Scuola primaria: gli alunni/e, secondo i propri orari, in file ordinate saranno accompagnati dal docente fino all'uscita prestabilita e consegnati al genitore/tutore/affidatario o delegati.

Nel rilascio della delega per l'uscita autonoma, il consiglio di classe si atterrà alle disposizioni previste dalla normativa vigente e a quanto deliberato negli organi collegiali.
In caso di ritardo della persona che dovrà ritirare l'alunno, il docente e il collaboratore scolastico sollecitano telefonicamente il genitore. Dopo trenta minuti di attesa si provvederà ad avvisare la autorità competenti.
Dopo l'uscita non è consentito agli alunni il rientro nei locali scolastici; solo eccezionalmente possono essere accompagnati dal docente o dal collaboratore scolastico.

RAPPORTI CON I COLLABORATORI SCOLASTICI - In casi di particolare necessità ed urgenza è possibile ricorrere ai collaboratori scolastici al fine di assicurare la vigilanza sul minore. Il ricorso alla collaborazione non prevede l'affidamento didattico a personale non abilitato. Durante la momentanea forzata assenza del docente, il collaboratore scolastico esercita una pura azione di sorveglianza, limitandosi con la propria presenza a verificare che la scolaresca non determini situazioni di pericolo e ad intervenire, qualora necessario, per evitare danni a persone o a cose.
Appare superfluo rammentare che i rapporti fra docenti e collaboratori scolastici devono essere ispirati a criteri di cortesia e collaborazione, nonché coerenti con la deontologia professionale tipica degli educatori.
VIGILANZA DURANTE TRASFERIMENTI ALUNNI: LABORATORI, PALESTRA - Gli alunni devono essere accompagnati dai loro docenti nei trasferimenti da un'aula all'altra. Spetta ai docenti di Educazione motoria accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa; ove ricorrano particolari esigenze organizzative, anche tali trasferimenti possono essere fatti con la collaborazione dei collaboratori scolastici specificatamente incaricati dal Direttore SGA.
Gli spostamenti dall'aula alla palestra e ai laboratori dovranno essere effettuati in ordine e in silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi.
Gli alunni devono essere riaccompagnati nelle classi cinque minuti prima del termine dell'ora, per consentire la normale ripresa delle successive attività.
L'accesso alle aule dotate di attrezzature e sussidi è consentito agli alunni con il solo accompagnamento del docente. Durante le ore di laboratorio, di palestra, i docenti

- devono vigilare perché gli alunni non utilizzino attrezzi, macchinari, materiali non idonei;
- devono spiegare agli alunni le regole di comportamento da seguire prima di svolgere qualsiasi attività;
- si preoccuperanno di valutare che lo svolgimento delle attività avvenga in spazi idonei alle concrete esigenze delle stesse.

E' obbligo da parte dei collaboratori scolastici la custodia dei prodotti delle pulizie negli appositi armadi chiusi.
VIGILANZA DEGLI ALUNNI D.A. - I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con i docenti per la sorveglianza e l'assistenza agli alunni disabili, con particolare riguardo a quelli gravi.
In nessun caso gli alunni disabili/portatori di handicap, vanno lasciati soli e senza la vigilanza di una o più delle figure preposte: docente di disciplina o docente di sostegno o assistente educatore o collaboratore scolastico di turno.

VIGILANZA DURANTE RICREAZIONE, GIOCO, MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE -
Durante l'intervallo, la vigilanza viene effettuata ordinariamente dai docenti impegnati nelle classi nell'ora che comprende la ricreazione; per l'uscita in bagno ci si rivolge al collaboratore scolastico nel rispetto dei regolamenti, al fine di evitare la condivisione simultanea dei servizi. I collaboratori scolastici vigileranno gli alunni in prossimità dei bagni e nell'area/piano di propria competenza,

con particolare attenzione alle aree di transito. In particolare i collaboratori scolastici devono vigilare affinché gli alunni non si trovino in spazi, interni e/o esterni, non autorizzati.
Il gioco va inteso come momento educativo e la scelta è rimessa al docente che valuta le esigenze formative degli alunni e lo spazio a disposizione, in modo da evitare situazioni concretamente pericolose.

Vigilanza durante le manifestazioni

Durante **le manifestazioni** all'interno dell'edificio scolastico, oppure in altro luogo all'interno del territorio del Comune, gli alunni saranno vigilati dal docente dell'ora di lezione oppure dal docente a cui siano stati affidati, che porrà attenzione a non perdere di vista gli allievi. Tutte le attività si svolgono sotto la diretta vigilanza del docente.

Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di **visite guidate, viaggi d'istruzione o uscite sul territorio,** dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito, nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M.n.291/92). In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili o un accompagnatore per ciascun alunno se trattasi di situazione di gravità. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni. Per una più completa trattazione, si rimanda al Regolamento d'Istituto e al Regolamento Viaggi.

UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI - Per disciplinare l'afflusso delle classi ai servizi igienici, premesso che l'utilizzo degli stessi resta comunque possibile per tutte le fasce orarie, bisogna utilizzare degli accorgimenti: durante la prima e l'ultima ora di lezione e al cambio dell'ora, limitare l'uscita ai soli casi eccezionali e di effettivo bisogno (ritenuti tali dai docenti o opportunamente motivati); consentire sempre l'uscita a non più di alunno per volta.

VIGILANZA IN CASO DI USCITA ANTICIPATA Particolare cautela occorre adottare nel caso di uscita anticipata dell'alunno, consentita solo per gravi motivi. In tal caso i genitori o altra persona da essi autorizzata devono apporre la loro firma su apposito modulo a cura del collaboratore scolastico, indicando motivo ed ora dell'uscita.
Gli alunni sono consegnati solo ai genitori/tutori/affidatari o persone maggiorenni in possesso di delega e documento di riconoscimento.
I genitori che hanno necessità di delegare altra persona per il ritiro dell'alunno possono utilizzare l'apposito modello da chiedere in segreteria o al docente responsabile di plesso oppure scaricare dal sito web sezione modulistica. I collaboratori scolastici accertano l'identità della persona tramite richiesta di documento o per conoscenza diretta, verificando (ove necessario) la sussistenza dell'apposita delega.

Riunioni degli organi collegiali e ricevimento dei genitori

Durante le riunioni degli Organi Collegiali e durante il ricevimento dei genitori, gli alunni non sono ammessi nei locali scolastici e non possono essere lasciati in custodia del personale collaboratore scolastico, in cortile o nei locali scolastici (Dlgs 81/08, Dlgs 106/2009, e correlati).
La scuola non risponde della vigilanza sui minori durante le riunioni che sono riservate esclusivamente ai genitori o ai componenti degli Organi Collegiali. Pertanto, ogni responsabilità per fatti che potessero accadere al minore, ricade direttamente sul genitore stesso.

I visitatori (genitori, docenti non in servizio, rappresentanti, ex alunni, etc.) potranno accedere agli edifici scolastici, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, e secondo le modalità previste dai Regolamenti. In caso di emergenza, i collaboratori scolastici addetti al servizio di reception/portineria/ingresso e o ai vari piani, dovranno assicurarsi che i visitatori siano indirizzati verso zone sicure e seguano le norme previste dal Piano di evacuazione degli edifici, secondo la tipologia dell'emergenza. I visitatori hanno l'obbligo di segnalare l'insorgere di ogni possibile situazione di emergenza al personale dell'Istituto che a sua volta ha l'obbligo di avvisare i coordinatori e il personale interessato.

Esperti /docenti esterni con contratti di collaborazione occasionale

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe, o nella scuola, persone in qualità di esperti a supporto dell'attività didattica, chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al dirigente scolastico. Gli esperti permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente in servizio nell'ora. Pertanto, nel caso di intervento in classe di esperti, l'insegnante deve restare in aula ad affiancare l'esperto per la durata dell'intervento. Per i docenti esterni con contratti di collaborazione occasionale si ribadisce la responsabilità ai sensi dell'art. 2048 c.c.

Si sottolinea con rigorosità che i collaboratori scolastici sono responsabili delle chiusure e aperture di tutte le vie (porte e cancelli) d'accesso alla scuola. Si ricorda, altresì, che tutte le porte e cancelli sia della scuola che del cortile/del giardino devono essere sempre rigorosamente chiusi negli orari stabiliti. Nessuna via d'ingresso deve risultare incustodita se aperta.

Si raccomanda al docente in servizio nell'ultima ora di lezione di provvedere allo spegnimento e al riassetto della strumentazione in dotazione della classe e ai docenti tutti di vigilare sul corretto uso della dotazione tecnologica da parte degli alunni. Nelle aule non vanno inseriti arredi e oggetti oltre quelli già in dotazione

Si invitano tutti i fruitori dei locali scolastici al massimo rispetto degli ambienti evitando di imbrattare e sporcare pareti e arredi.

L'utilizzo dell'ascensore è autorizzato solo ed esclusivamente dalla Dirigenza.

In conclusione l'Istituzione Scolastica ha il dovere, attraverso il personale docente e il personale ATA, per quanto di competenza, di provvedere alla vigilanza e sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui le sono affidati. L'adempimento di tale dovere mediante il controllo con la diligenza dovuta e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psico-fisico adempie, dunque, la funzione di evitare che il minore venga a trovarsi in una situazione di pericolo con possibile pregiudizio per la sua incolumità.

Il Dirigente Scolastico
(dott.ssa Maria CIANCI)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2,d.lgs. n.39/1993